

Fattispecie dei reati richiamati dall'articolo 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001.

Art. 25-*undecies*: reati ambientali

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", che ha esteso la responsabilità amministrativa delle aziende, anche nel caso di commissione di determinati reati ambientali, specificati dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/01. E' rimasta invariata la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

Per i reati ambientali, l'articolo 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001 prevede per l'azienda responsabile la sanzione pecuniaria fino a 800 quote e la sanzione:

- dell'interdizione fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, 256 e 260 del D. Lgs. n.156/2006 e nel caso di violazione degli art. 8, commi 1 e 2 e art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 202/2007;
- dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 e all'art. 8 del D. Lgs. n. 202/2007.

L'estensione della responsabilità amministrativa degli Enti/Società prevista dal D.Lgs n. 231/01 anche agli illeciti ambientali è destinata ad avere un notevole impatto sulle imprese che svolgono un'attività che può provocare danni o pregiudizio all'ambiente ed alla salute, seppure indirettamente ed a solo titolo colposo: la normativa vigente sanziona infatti sia le condotte dolose che quelle colpose.

Delitti dolosi

Secondo l'art. 43 del Codice Penale, il delitto è doloso o secondo l'intenzione quando "l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione".

Delitti colposi

Secondo l'art. 43 del Codice Penale (secondo capoverso), il delitto "è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza (mancata adozione di regole di cautela), imprudenza (porre in essere comportamenti che la prudenza sconsiglia) o imperizia (mancanza di perizia derivante da inettitudine professionale), ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."

Costituiscono presupposto della responsabilità dell'ente, qualora commessi a suo vantaggio o interesse e non ricorrano le condizioni esimenti:

- i nuovi reati di cui agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale introdotti dal nuovo decreto legislativo;
- una serie di reati, per lo più contravvenzionali, previsti dal cosiddetto testo unico ambientale e relativi agli scarichi idrici, alla gestione dei rifiuti, agli obblighi di bonifica ed alle emissioni in atmosfera;
- alcuni reati concernenti gli obblighi relativi alla riduzione e cessazione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono ;
- alcuni reati attinenti lo sversamento di idrocarburi e altre sostanze liquide da parte delle navi ;
- alcuni reati in materia di detenzione e commercio di specie animali e vegetali protette ;

Di seguito viene riportato per esteso l'elenco delle fattispecie introdotte dal D. Lgs. 121/2011 nel D. Lgs. 231/2001.

Art. 727-bis Codice Penale: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

La fattispecie si verifica quando:

- chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, fuori dai casi consentiti uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta¹; il codice penale prevede l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta; il codice prevede l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis Codice Penale: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

La fattispecie si verifica quando chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto² o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione; è previsto l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Articolo 137 del D. Lgs. 152/06: Norme in materia ambientale

L'articolo 137 rientra nella disciplina relativa agli scarichi di acque reflue industriali effettuati senza autorizzazione, proseguiti o mantenuti successivamente alla sospensione o revoca

¹ Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

² Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

dell'autorizzazione; la legge prevede la sanzione dell'arresto o dell'ammenda ed aggravio delle pene in caso di:

- scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del testo unico ambientale;
- al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo in esame, scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4. Le ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo in esame sono relative al superamento dei valori limite fissati dalla legge o dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente, relativamente allo scarico di acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

È previsto un aggravio delle pene in caso di superamento anche dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Le sanzioni previste al comma 5 dell'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 si applicano anche al gestore di un impianto di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico superi i valori limite previsti dallo stesso comma.

L'articolo 137 prevede la pena dell'arresto in caso di mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto sopra citato.

Infine, è comminata la pena dell'arresto se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Per quanto concerne le attività di COOP NONCELLO Soc. Coop. Sociale ONLUS non è ipotizzabile la commissione dei sopra elencati reati in materia di scarico di acque reflue, ma solo nel caso in cui non sia mantenuta la conformità alla normativa e regolamentazione in campo ambientale.

Non è da considerare pertinente alle attività aziendali e, pertanto, non si ritiene che possa essere commessa in COOP NONCELLO Soc. Coop. Sociale ONLUS, la fattispecie, prevista anch'essa dall'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006, di scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.

Articolo 256 del D. Lgs. 152/06: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Si verifica la fattispecie in esame qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (sia pericolosi sia non pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006.

La legge sanziona tali attività con l'applicazione delle pene anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo, ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006.

Sanzionata anche la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, con l'applicazione di pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area su cui è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene per i reati di cui sopra sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Vengono sanzionate inoltre:

- la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 187 del D. Lgs. 152/06);
- la violazione del divieto di effettuazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (ex art. 227, comma 1, lettera b del D. Lgs. 152/06). È prevista solo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Bonifica dei siti

La norma punisce, con l'irrogazione dell'arresto o dell'ammenda, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D. Lgs. 152/06.

La norma prevede un aggravamento delle pene nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose e sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242. Nella sentenza di condanna per le contravvenzioni sopra descritte o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'art. 257 dispone, infine, che l'osservanza dei progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee sopra descritto.

Articolo 258 del D. Lgs. 152/06: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

L'articolo 258 stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ex art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (ex art. 188-bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006) ed

effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

L'articolo 258 applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Ai sensi dell'art. 483 codice penale, in tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

L'articolo 258 infine dispone pene minori nei casi in cui:

- le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute;
- le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

Articolo 259 del D. Lgs. 152/06: Traffico illecito di rifiuti

La norma punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Articolo 260 del D. Lgs. 152/06: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

La norma commina la reclusione per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena prevista è aumentata, se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Articolo 260-bis del D. Lgs. 152/06: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

La norma in questione è stata abrogata dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148, dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Articolo 279 del D. Lgs. 152/06, n. 152: Sanzioni

La norma stabilisce l'arresto o l'ammenda per chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo.

Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

La norma stabilisce, inoltre, che nei casi sopra descritti si applica sempre la pena dell'arresto se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Le norme del D. Lgs. 152/2006 fin qui descritte, richiamate dal decreto legislativo n. 231/2001 e correlate all'insorgenza della responsabilità amministrativa nel caso di commissione dei reati ivi previsti, comportano l'esigenza del mantenimento della conformità alla normativa e regolamentazione in campo ambientale per COOP NONCELLO Soc. Coop. Sociale ONLUS.

Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549: Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

La norma prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549/1993 siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono) e, nel contempo, la disposizione in esame vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A sopra citata, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

L'articolo in esame stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia stabilita, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze, di cui alla sopra richiamata tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge n. 549/1993.

Sono inoltre stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, anch'essa allegata alla legge n. 549/1993 ed individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B stessa, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto sopra descritto. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B citate cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli sopra esposti, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella legge n. 549/1993 ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

La norma in esame, inoltre, prevede che le imprese, che intendano cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla sopra citata tabella B prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10 della legge n. 549/1993, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

La norma, infine, dispone l'arresto e l'ammenda per chi viola le disposizioni sopra descritte e, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150: Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1

In tema di traffico non autorizzato di esemplari, la norma dispone le pene dell'arresto e dell'ammenda, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni;
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150: Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2

La norma è strutturata analogamente all'articolo precedente ma prevede pene più lievi: è comminata infatti la pena dell'ammenda o dell'arresto salvo che il fatto costituisca più grave reato per chi, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo de loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150

La norma in esame prevede le pene di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo VI (Dei delitti contro la fede pubblica), capo III (Della falsità in atti) del codice penale alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n.

338/97del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150: Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

La norma prevede l'arresto o l'ammenda per chiunque contravviene al divieto, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie che costituiscono pericolo come sopra descritto e predisporre di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

La disposizione richiamate non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.

In relazione all'attività di COOP NONCELLO Soc. Coop. Sociale ONLUS, si ritiene altamente improbabile che possa configurarsi la responsabilità amministrativa della Società conseguente la commissione dei reati connessi al traffico illecito di esemplari animali e vegetali o alla detenzione di specie pericolose. Non sono da considerare quindi pertinenti alle attività aziendali e, pertanto, non si ritiene che possano essere commesse in COOP NONCELLO Soc. Coop. Sociale ONLUS, le fattispecie di reati previsti da questa legge.

Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento doloso)

La disposizione in esame stabilisce l'arresto e l'ammenda nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, qualora la violazione sia avvenuta con il loro concorso, dolosamente violino le disposizioni dell'articolo 4. Sono previste pene più gravi quando la violazione sopra descritta causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento colposo)

La norma, strutturata analogamente all'articolo precedente, commina una pena più lieve, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, qualora la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violino per colpa le disposizioni dell'articolo 4.

La pena prevista si aggrava se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Anche nel caso di inquinamento colposo, il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

In relazione all'attività di COOP NONCELLO Soc. Coop. Sociale ONLUS, si ritiene altamente improbabile che possa configurarsi la responsabilità amministrativa della Società conseguente la commissione dei reati connessi all'inquinamento provocato dalle navi. Non sono da considerare quindi pertinenti alle attività aziendali e, pertanto, non si ritiene che possano essere commesse in COOP NONCELLO Soc. Coop. Sociale ONLUS, le fattispecie di reati previsti da questa legge.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

L'obiettivo della presente Parte Speciale è:

- fornire un elenco dei principi (generali e procedurali) specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV ed alle funzioni aziendali chiamate a collaborare, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo e monitoraggio;

al fine di assicurare che tutto il personale dipendente ed i collaboratori di COOP NONCELLO Soc. Coop. Sociale ONLUS mantengano una condotta conforme ai principi di riferimento, e di evitare la commissione dei reati ambientali inclusi nel D. Lgs. 231/01.

Al personale interno all'organizzazione nonché ai partner ed ai fornitori devono essere comunicati il Codice Etico e le parti del Modello di Organizzazione e Gestione di competenza.

La presente Parte Speciale prevede, a carico del personale interno all'organizzazione nonché ai partner ed ai fornitori, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme ambientali applicabili all'organizzazione.

Verranno quindi indicati:

- a) le attività e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello;

- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV e dei responsabili di funzione che cooperano con l'OdV stesso, debitamente regolate in appositi protocolli interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

È stata condotta l'Analisi Ambientale Iniziale con lo scopo di identificare gli aspetti ambientali dell'attività di COOP NONCELLO Soc. Coop. Sociale ONLUS che possono originare impatti ambientali significativi.

L'introduzione di un Sistema di Gestione Ambientale garantirà ulteriormente il controllo e la mitigazione dei rischi di commissione dei reati presupposto previsti dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001.

Nel corso delle attività di valutazione degli aspetti ed impatti ambientali propedeutica alla redazione dell'Analisi Ambientale, sono stati individuati gli ambiti aziendali caratterizzati da un elevato livello di rischio di commissione di reati con l'obiettivo di:

- identificare le aree/processi aziendali in cui è presente il rischio di commissione dei reati in materia ambientale;
- effettuare l'analisi dei rischi potenziali;
- costruire un sistema di controllo preventivo interno in materia ambientale idoneo a ridurre ad un livello considerato "accettabile" il rischio di commissione dei reati rilevanti.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per l'organizzazione si ricollegano tutte all'inosservanza di norme poste a tutela dell'ambiente, da cui discenda un danno rilevante per le componenti naturali dell'ambiente.

All'interno dei processi attuati da COOP NONCELLO Soc. Coop. Sociale ONLUS sono state identificate le seguenti attività operative in cui si ravvisa la possibilità di commissione dei reati presupposto:

1. Attuazione degli adempimenti legislativi in materia di scarichi liquidi, gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera;
2. Attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni definite in materia ambientale;
3. Acquisizione di autorizzazioni e certificazioni richieste dalle normative applicabili;
4. Audit periodici per la verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
5. Audit per la verifica dell'attuazione ed efficacia del Sistema di Gestione Aziendale;
6. Definizione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività previste dal Sistema;

È stato implementato presso COOP NONCELLO Soc. Coop. Sociale ONLUS un Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della UNI EN ISO 14001:2004 per le sole attività di pulizie. Alle procedure già previste in questo Sistema di Gestione, verranno aggiunte quelle che

risulteranno necessarie al fine di governare adeguatamente le attività operative sopra indicate, in modo da assicurare il rispetto delle normative applicabili in materia ambientale ed una corretta ed efficace gestione degli aspetti ed impatti ambientali dell'attività.

IMPEGNO E RISORSE

Per conseguire gli obiettivi prefissati nella parte speciale E relativa ai reati in materia di tutela ambientale, la COOP NONCELLO Soc. Coop. Sociale ONLUS si impegna ad assicurare:

- la definizione delle caratteristiche richieste alle risorse umane aziendali (in base alla specifica mansione svolta) in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- in base ai profili individuali ed alle competenze richieste, le attività di sensibilizzazione, formazione informazione ed addestramento dei dipendenti;
- la disponibilità delle risorse (umane, tecnologiche, infrastrutturali) necessarie alla realizzazione degli interventi tecnici, organizzativi e gestionali finalizzati a conseguire la tenuta sotto controllo le attività aziendale che hanno ricadute ambientali e l'obiettivo del miglioramento continuo dei livelli di tutela;
- l'attività di informazione e sensibilizzazione dei fornitori e di tutti i collaboratori esterni sulle tematiche di tutela ambientale di interesse, affinché adeguino la propria condotta alle direttive aziendali ed agli standard definiti;
- la prevenzione e la riduzione nel tempo dei rischi per l'ambiente;
- lo sviluppo dei processi produttivi, in modo da assicurare il rispetto delle normative ambientali vigenti in materia;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle attività che comportano ricadute di natura ambientale;
- l'applicazione di procedure di verifica dell'attuazione della politica aziendale in tema di rispetto dei principi di tutela ambientale.

DESTINATARI DELLE PRESCRIZIONI

Nell'espletamento delle proprie attività e funzioni tutto il personale interno, consulenti e collaboratori sono tenuti, per la parte di propria competenza, a rispettare le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico, nelle Procedure, Linee Guida ed Istruzioni Operative del Sistema di Gestione Aziendale, e quelle derivanti dalle normative a carattere ambientale applicabili all'attività dell'organizzazione.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01 COOP NONCELLO Soc. Coop. Sociale ONLUS ha introdotto l'obbligo (a carico del personale interno, e dei Collaboratori esterni, Fornitori e Partner, tramite specifica documentazione contrattuale) di:

- 1) osservare scrupolosamente tutte le normative, regolamenti e procedure applicabili all'attività aziendale, con particolare riferimento alle norme in materia ambientale;

- 2) evitare comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente degenerare e dare luogo a tali fattispecie;
- 3) applicare in modo rigoroso il codice disciplinare in caso di condotte, poste in essere dai lavoratori, che integrino comportamenti atti a dare origine ad impatti ambientali.

Inoltre, si fa **espresso divieto** a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di COOP NONCELLO Soc. Coop. Sociale ONLUS limitatamente e rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nelle clausole contrattuali di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Verrà inoltre impostato un adeguato sistema di monitoraggio per la verifica della conformità dei comportamenti di dipendenti e collaboratori alle prescrizioni del Sistema di Gestione Ambientale.

A tale proposito, l'Organismo di Vigilanza (OdV) in collaborazione con le funzioni responsabili dovrà provvedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I CONTROLLI DELL'OdV

L'OdV ha la facoltà di attivarsi, sia a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), sia autonomamente, per l'effettuazione di controlli a campione sulle attività che possono dare origine ai reati presupposto in materia ambientale previsti dal D. Lgs. 231/2001.

A tal fine all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale relativa alla gestione ambientale.

Regolamentazione dei rapporti tra Organismo di Vigilanza e dipendenti – dirigenti (Processo Informativo)

Tutti i dipendenti, preposti e dirigenti hanno l'obbligo di segnalare al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA) o direttamente all'Organismo di Vigilanza, mediante comunicazione scritta, tutte le non conformità ambientali che dovessero verificarsi durante l'attività, nonché eventuali interventi degli organi di controllo ed eventuali prescrizioni comminate all'azienda.

Il RSGA dovrà inviare con cadenza semestrale all'OdV una relazione riportante:

- episodi rilevanti in materia di impatto ambientale;
- interventi delle autorità ispettive ed eventuali sanzioni / prescrizioni comminate;
- verifica dell'effettiva attuazione del Modello nella presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre definire le ulteriori specifiche situazioni in cui è necessario attuare tempestivamente ed immediatamente l'attività di reporting all'OdV stesso, e rendere noto quanto sopra a tutti i destinatari.

L'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza della presente parte speciale del Modello avrà compiti di proposta e verifica dell'adozione di principi e condotte nelle diverse aree di rischio; devono essere mantenute adeguate registrazioni delle istruzioni impartite.

Parimenti, nell'ambito del processo di relazione – comunicazione con l'Alta Direzione l'OdV dovrà proporre eventuali integrazioni da apportare alle procedure esistenti, ovvero l'introduzione di nuove procedure e/o istruzioni di lavoro se necessarie.

Dovrà altresì:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne redatte per la gestione degli aspetti ed impatti ambientali dell'attività, anche fruendo dell'ausilio delle strutture aziendali.
- esaminare le segnalazioni ricevute, attivandosi per le necessarie verifiche e gli opportuni controlli.

La COOP NONCELLO Soc. Coop. Sociale ONLUS ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale rispondendo, quindi, a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e definendo tutte le misure idonee a prevenire i rischi individuati, così come espressamente previsto dalla normativa in materia.

Il Sistema di Gestione Ambientale adottato comprende:

- procedure specifiche a garanzia del rispetto delle Norme in materia Ambientale e
- l'implementazione di procedure già presenti nel Sistema Qualità e Sicurezza sul Lavoro.

Di seguito l'elenco, con specificato se si tratta di procedura specifica o implementazione procedure già esistenti per i Sistemi di Gestione Qualità e Sicurezza sul Lavoro:

PROCEDURA	IMPLEMENTAZIONE	SPECIFICA
Competenze e Mansioni	X	
Gestione impianti, macchine, attrezzature ed ambiente di lavoro	X	
Controllo del processo dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti	X	
Gestione degli Audit Interni	X	
Gestione delle non conformità incidenti eventi accidentali	X	
Sorveglianza e misurazioni	X	
Gestione emissioni in atmosfera		X
Gestione degli scarichi idrici		X